FAQ – Chiarimenti sul Bando Azione 1.2.4 (DGR n. 1639/2023)

D: In riferimento agli articoli 13, comma 2, e 20, comma 1, lett. e) del Bando, l'obbligo di organizzare un evento o un'attività di comunicazione con il coinvolgimento della Commissione europea e dell'Autorità di Gestione si applica indistintamente a tutti i beneficiari ammessi a finanziamento?

R. No. Sebbene l'Azione 1.2.4 sia individuata dal PR Veneto FESR 2021-2027 come Operazione di Importanza Strategica, l'obbligo di organizzare un evento o un'attività di comunicazione, con il coordinamento dell'Autorità di Gestione e il coinvolgimento della Commissione europea, riguarda esclusivamente i beneficiari i cui progetti siano individuati dall'Autorità di Gestione, d'intesa con la Struttura Responsabile dell'Attuazione, quali operazioni rappresentative ai fini delle attività di comunicazione strategica del Programma.

I beneficiari interessati saranno informati in sede di concessione del sostegno.

Restano fermi gli ulteriori obblighi di informazione e pubblicità previsti dal bando e dalla normativa applicabile a carico di tutti i beneficiari.